



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 14

del Consiglio comunale

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - ART. 76 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNE DI TRENTO - AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL RIFUGIO PER CANI DEL COMUNE DI TRENTO - INDIZIONE GARA - SPESA COMPLESSIVA QUINQUENNALE EURO 819.672,00 (AL NETTO DEGLI ONERI FISCALI).

Il giorno 11.02.2020 ad ore 18.10 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Panetta Salvatore presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Panetta Salvatore**

sindaco **Andreatta Alessandro**

consiglieri **Biasioli Paolo**

Bosetti Stefano

Bozzarelli Elisabetta

Bridi Vittorio

Brugnara Michele

Bungaro Corrado

Calza Roberta

Carlin Silvio

Coradello Antonio

Festini Brosa Gianni

Franzoia Mariachiara

Assenti: consiglieri **Castelli Paolo**

Ducati Massimo

Gilmozzi Italo

Giuliani Bruna

Guastamacchia Fabrizio

Ianes Marco

Lombardo Emanuele

Maestranzi Dario

Maschio Andrea

Merler Andrea

Pattini Alberto

Postal Claudia

Robol Andrea

Loss Martina

Negrone Paolo

Salizzoni Alberto

Santini Marco

Scalfi Giovanni

Serra Paolo

Stanchina Roberto

Tomasi Renato

Uez Tiziano

Zalla Roberta

Zanetti Cristian

Zannini Jacopo

Oliva Eugenio

Osele Stefano

e pertanto complessivamente presenti n. 34, assenti n. 6, componenti del Consiglio.

Assenti: assessori esterni **Maule Chiara**

Assume la presidenza il signor Panetta Salvatore.

Partecipa il Vicesegretario generale reggente Paternoster Fabrizio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Scrutatori: Brugnara Michele e Postal Claudia

Il Consiglio comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2020/14 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

premesso che l'affidamento a terzi del servizio di gestione del Rifugio per cani del Comune di Trento ha l'obiettivo di assolvere in maniera efficace ed efficiente alle funzioni ed ai compiti assegnati alle Amministrazioni comunali dalla Legge 14 agosto 1991 n. 281 - Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, dalla Legge provinciale 28 marzo 2012 n. 4 - Protezione degli animali di affezione e prevenzione del randagismo e dal relativo Regolamento di attuazione approvato dal D.P.P. 20 settembre 2013 n. 23-125/Leg. Regolamento recante: "Disposizioni regolamentari per l'applicazione della legge provinciale 28 marzo 2012 n. 4". La normativa sopracitata attribuisce ai Comuni l'onere della costruzione di rifugi per cani che possono essere dati in gestione ad Enti, ad Associazioni protezioniste e a privati;

tenuto conto che sin dal 1994, il Comune di Trento si è dotato di un proprio Rifugio per cani che, a partire dal mese di marzo 2019, è sito nella nuova struttura in Località Centa di Vela n. 7;

preso atto che il servizio di gestione consiste, in via non esaustiva, nella custodia e mantenimento dei cani, nelle attività di ammissione, affido e adozione, nel servizio di accalappiamento cani sul territorio comunale e restituzione degli stessi al legittimo proprietario ove individuato, nel recupero di animali rinvenuti morti su aree pubbliche, nella gestione dello sportello piccoli animali e attività complementari;

rilevato che attualmente la struttura sita in Località Centa di Vela è gestita dalla Sezione di Trento della Lega Nazionale per la difesa del cane con contratto rep. 787 di data 15.12.2015 (registrato a Trento il 17.12.2015 al n. 12567 S. 1T) e con scadenza il 30 settembre 2020. Pertanto si rende necessario provvedere alla formulazione di nuova gara e conseguente affidamento della gestione a partire dall'1 ottobre 2020;

dato atto che il nuovo contratto avrà durata di 5 anni con decorrenza prevista dall'1.10.2020 ovvero dalla data di consegna della struttura se consegnata in via d'urgenza in pendenza di contratto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad anni 2, come previsto all'art. 5 del Capitolato speciale per l'affidamento del servizio sopra soglia comunitaria di gestione del Rifugio per cani del Comune di Trento. Nelle more dell'espletamento della procedura di gara per individuare il nuovo gestore, il soggetto affidatario, su richiesta dell'Amministrazione, è tenuto a garantire la gestione del servizio oggetto del Capitolato alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario per un periodo massimo di 12 mesi;

tenuto conto che il competente Servizio quantifica l'importo complessivo quinquennale del servizio da appaltare presuntivamente in euro 819.672,00 (al netto degli oneri fiscali), importo al netto di I.v.a. e/o di altre imposte e contributi di legge;

preso atto che il valore complessivo del contratto, considerate le opzioni per le quali è quantificabile il valore (durata 5 anni + 2 anni + proroga tecnica 1 anno + variazione + 20%), è pari a euro 1.573.770,24 (al netto degli oneri fiscali);

atteso che il Servizio Urbanistica e ambiente nella predisposizione del Capitolato e della documentazione di gara ha tenuto conto anche delle disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori e precisamente le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m. e delle procedure interne previste dal sistema di gestione della sicurezza del Comune di Trento;

preso atto che nella nota di data 22 gennaio 2020 prot. n. 21235 il Servizio Urbanistica e ambiente precisa che, valutate le attività oggetto di gara non si riscontrano rischi da interferenze per i quali intraprendere misure di prevenzione e protezione; pertanto gli oneri risultano essere pari a zero e non si rende necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza);

atteso che l'appalto è costituito da un unico lotto non suddivisibile data l'interconnessione tra le varie prestazioni richieste e la specificità del servizio stesso che prevede già la compresenza di operatore economico e volontari di Associazioni animaliste. La suddivisione in lotti renderebbe pertanto l'esecuzione dell'appalto non possibile dal punto di vista tecnico-pratico e il coordinamento di diversi operatori economici rischierebbe seriamente di pregiudicare la

corretta esecuzione dell'appalto;

verificato da parte del Servizio competente che, ai sensi della Legge provinciale 23 dicembre 2019 n. 12, trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera non è previsto il ricorso alle convenzioni quadro stipulate da APAC o da CONSIP;

preso atto che il competente Servizio comunica che la valutazione dei costi da porre a base dell'offerta economica è stata effettuata considerando:

- i corrispettivi attualmente in essere per il servizio in oggetto;
- incidenza costo manodopera;
- le voci di spesa (tenuto conto anche dei dati forniti dall'attuale Gestore del Rifugio per cani), per il triennio 2016/2017/2018 che incidono sul servizio e che significativamente sono: costo del personale, prestazioni di terzi, spese medico-veterinarie, spese alimentari, assicurazioni, pubblicità e sito internet, materiali di consumo;
- i costi delle utenze e manutenzioni relativi alla nuova struttura a partire da marzo 2019;
- la voce relativa al costo del personale è calcolata in base al numero di dipendenti stimati come necessari per un corretto funzionamento della struttura senza considerare l'apporto dei volontari (che svolgono attività di supporto);

dato atto che il competente Servizio, allo scopo di garantire il rispetto del principio della concorrenza e della massima partecipazione alle gare pubbliche, al fine di consentire la massima garanzia di apertura al mercato con possibilità di partecipazione di tutti gli operatori economici del settore interessati in condizioni di parità, nonché in funzione del contenimento maggiore possibile dei tempi necessari per addivenire alla scelta del contraente per garantire l'erogazione del servizio senza soluzione di continuità alla scadenza del contratto, intende procedere attraverso una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m. (da svolgere a livello comunitario dato che l'importo complessivo del servizio in gara supera il valore della soglia di applicazione della normativa comunitaria e della relativa normativa nazionale di recepimento dettata dal D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m. così come definita dall'art. 6 della L.p. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m. e calcolata nel rispetto delle prescrizioni dettate dal medesimo articolo);

posto che il competente Servizio Urbanistica e ambiente intende utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dagli artt. 16 e 17 della citata L.p. n. 2/2016 e s.m., criterio individuato, oltre che per espressa previsione normativa dettata dall'art. 16 della L.p. n. 2/2016 e s.m. visto che il servizio in oggetto è caratterizzato dall'alta intensità di manodopera, poiché consente di valutare l'offerta anche sulla base degli elementi qualitativi riconducibili alle modalità gestionali adeguate ad assicurare il benessere animale, all'accalappiamento dei cani vaganti, alle attività di recupero dei cani problematici al fine di favorirne l'adozione e alle attività di sensibilizzazione sulle tematiche inerenti il rapporto uomo-animale, e non solo in base ai parametri della convenienza economica;

rilevato inoltre che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa risponde sia al preciso dettato normativo richiamato, sia all'esigenza di valutare le offerte presentate non solo in base ai parametri di convenienza economica ma anche e soprattutto sulla base di elementi qualitativi relativi alla capacità gestionale indicata nel progetto proposto dai partecipanti di gara. Tale criterio consente di valorizzare alcuni aspetti differenti dal prezzo a vantaggio di scelte premianti la qualità delle offerte, atteso che pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste solo una parte minore del punteggio complessivo. Saranno infatti attribuiti complessivamente 100 punti di cui 85 per l'offerta tecnica e 15 per l'offerta economica, anche alla luce delle recenti modifiche normative di cui all'art. 17 della L.p. n. 2/2016 e s.m. che impone l'attribuzione di un peso massimo pari al 15% per l'offerta economica nei servizi ad alta intensità di manodopera;

atteso che la valutazione dell'offerta tecnica avverrà ripartendo 85 punti secondo l'articolazione delle voci e l'ipotesi di attribuzione dei relativi punteggi come indicato nella tabella seguente:

	ELEMENTO	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Modalità operative dell'attività di gestione, controllo e custodia degli animali	35
2	Adozioni dei cani presenti in struttura e attività finalizzate all'incremento delle stesse	33
3	Attività di promozione e attività complementari alla gestione del Rifugio	8
4	Inserimento lavoratori svantaggiati	5

5	Formazione	2
6	Certificazione	1,5
7	Sinteticità offerta	0,5
	TOTALE	85

considerato che, secondo la proposta del Servizio competente, all'offerta tecnica saranno assegnati 85 punti, suddivisi fra i vari elementi caratterizzanti la proposta progettuale presentata. Rispetto all'offerta tecnica, nell'elaborazione dei singoli elementi di valutazione e nell'attribuzione dei relativi punteggi sono stati individuati gli elementi qualificanti per una progettazione gestionale. La suddivisione degli 85 punti è molto dettagliata e tesa a valorizzare gli elementi fondamentali in grado di garantire la migliore qualità del servizio reso al fine di assicurare l'individuazione di quella proposta che ottenga il miglior rapporto costo-qualità applicato alla peculiare tipologia di servizio in gara. L'offerta tecnica si compone di voci tese univocamente ad assicurare l'obiettivo del benessere per gli animali ricoverati presso il Rifugio e ridurne costantemente il numero rendendoli tutti "adatti" all'affidamento. Tale motivazione fa attribuire il punteggio di 85 punti all'offerta tecnica per i profili di qualità del servizio posto a gara;

ritenuto che, per quanto attiene alla modalità di valutazione dei singoli elementi di cui all'Allegato citato (e fatta eccezione per gli elementi 1.6 e 2.3 dell'allegato Parametri e criteri di valutazione dell'offerta che prevedono l'attribuzione del punteggio facendo riferimento a criteri puramente matematici, secondo quanto espressamente indicato nelle relative voci) ciascun subelemento dell'offerta tecnica necessita di una valutazione di tipo qualitativo date le caratteristiche peculiari del servizio posto in gara. Pertanto al fine dell'attribuzione del punteggio ai singoli subelementi dell'offerta tecnica di cui al citato Allegato ed entro i limiti nello stesso indicati distintamente per ciascuno degli subelementi medesimi, si dovrà procedere all'attribuzione a ciascuno di essi di un coefficiente compreso tra 0,0 e 1,0 secondo quanto specificato nell'allegato richiamato. Una volta attribuito il coefficiente a ciascuno dei subelementi, il punteggio viene assegnato allo stesso moltiplicando il coefficiente medesimo per il limite massimo di punteggio fissato per il subelemento in questione;

atteso che, come proposto dal Servizio competente, al termine delle operazioni sopradescritte si procede alla riparametrazione del punteggio stesso relativamente ai singoli elementi dell'Allegato denominato Parametri e criteri di valutazione dell'offerta (e secondo la tabella sopra riportata): all'offerta che ha conseguito il maggior punteggio nel singolo elemento come elencato viene assegnato il massimo dei punti previsti per il corrispettivo elemento, mentre alle altre offerte viene attribuito un punteggio riparametrandolo in modo proporzionale. Una volta attribuito il punteggio complessivo alla singola offerta, si procede infine alla riparametrazione finale del punteggio stesso: all'offerta che ha conseguito il maggior punteggio viene assegnato il massimo dei punti previsti per l'offerta tecnica (85), mentre alle altre offerte viene attribuito un punteggio in modo proporzionale. La possibilità di procedere alla riparametrazione è prevista allo scopo di riallineare i punteggi attribuiti all'offerta con i punteggi stabiliti per l'elemento di partenza; in assenza della riparametrazione infatti si correrebbe il rischio di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, inoltre permette di valorizzare la migliore offerta tecnica e consente l'individuazione da parte dell'Amministrazione dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, anche in considerazione del fatto che all'offerta economica migliore viene attribuito il punteggio massimo di 15;

considerato che per l'attribuzione del punteggio all'offerta economica si deve dare applicazione al Regolamento approvato con D.P.P. n. 16-50/leg. di data 21.10.2016 in tema di criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera che fissa delle formule automatiche per la valutazione del prezzo. Tale formula tiene conto della tipologia del servizio e del punteggio complessivamente riservato alla parte tecnica ed alla parte economica dell'offerta in funzione della necessità particolarmente sentita dal legislatore di temperare la premialità ai ribassi eccessivi con l'esigenza di tutela dei diritti dei lavoratori impiegati nei servizi. L'offerta economica è valutata con l'applicazione di una formula matematica che comporta l'attribuzione del punteggio massimo (15 punti) all'impresa che ha prestato l'offerta economica migliore;

preso atto che, esaminate le Linee Guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate con deliberazione dell'A.N.A.C. n. 1005 in data 21 settembre 2016, si ritiene che i criteri e le modalità di valutazione delle offerte tecniche ed economiche sopra indicate siano coerenti con le stesse in ragione del fatto che gli elementi di valutazione sono tutti connessi al servizio posto in gara e alle sue

caratteristiche intrinseche e funzionali ed alle modalità di erogazione del servizio;

ritenuto che, in base alla normativa vigente, sono ammessi a partecipare alla gara:

- Enti o Associazioni animaliste/zoofile che perseguano nel loro statuto finalità di tutela e protezione animali, così come previsto dalla normativa vigente;
- gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 che diano garanzia di presenza nel Rifugio di volontari di Enti o Associazioni animaliste/zoofile che per statuto perseguano fini di tutela e protezione animali;

preso atto che, in funzione della tipologia di procedura individuata, per quanto attiene ai requisiti di accesso alla gara, al fine di garantire che il servizio sia svolto con la professionalità, la capacità tecnica necessaria e l'affidabilità tecnico-organizzativa del concorrente (in quanto la gestione di contratti di tale importo non può che avvenire attraverso strumenti, metodologie e procedure che possono essere ripetuti ed utilizzati) i partecipanti devono dimostrare, oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, di essere in possesso, quali requisiti di partecipazione:

1. ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o ai registri professionali di cui all'allegato XVI del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 per attività compatibili con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. In alternativa:

1. status di Ente o Associazione animalista/zoofila che persegua nel suo statuto finalità di tutela e protezione animali;
2. si ritiene essenziale che il soggetto partecipante alla procedura d'appalto abbia gestito un canile comunale per un periodo di almeno 3 anni consecutivi, con esito positivo attestato dal Comune appaltante, nel quinquennio precedente alla data del Disciplinare di gara. Ciò in quanto la tipologia delle attività di cui trattasi impone la presenza di soggetti dotati di esperienza per garantire la qualità del servizio reso, sia in relazione alle modalità di gestione degli animali che alla necessità di garantire la sicurezza e la salute pubblica;
3. gli operatori economici, diversi dagli Enti o dalle Associazioni animaliste/zoofile che perseguano nel loro statuto finalità di tutela e protezione animali, devono garantire la presenza nel canile di volontari di Associazioni che per statuto perseguano fini di tutela e protezione degli animali secondo le norme vigenti, mediante apposita dichiarazione di impegno da rendere in sede di offerta;

preso atto che possono partecipare i raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile), anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 8 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016. A norma dell'art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione di detto divieto sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;

rilevato che, trattandosi di un'unica prestazione è ammessa la partecipazione di raggruppamenti di imprese di tipo orizzontale che, oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, che deve essere posseduta da ciascuna impresa costituente l'A.T.I., deve essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- il requisito di partecipazione numero 1 (l'iscrizione alla C.C.I.A.A. o lo status di Ente o Associazione animalista/zoofila) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate;
- il requisito di partecipazione numero 2 deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che l'impresa capogruppo deve possedere il medesimo requisito in misura maggioritaria;
- il requisito di partecipazione numero 3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme;

considerato che i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n.

50/2016 e s.m. devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
- ulteriori requisiti di cui al numero 1, al numero 2 e al numero 3 devono essere posseduti in ossequio della normativa vigente come specificato negli atti di gara;

dato atto che, come proposto dal Servizio competente, le attività oggetto di gara dovranno svolgersi obbligatoriamente negli spazi dell'attuale Rifugio sito in località Centa di Vela n. 7, Trento, e che si rende necessario il sopralluogo obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura d'appalto;

considerato che, con riferimento all'art. 32, comma 4 della L.p. 2/2016 e s.m., il soggetto aggiudicatario è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale, con le esigenze organizzative del nuovo aggiudicatario. L'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa, con riguardo alla retribuzione complessiva, nonché dal contratto individuale di lavoro, con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro, esistenti a una data antecedente la scadenza del precedente contratto di appalto, individuata dagli atti di gara. E' fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo alle innovazioni tecnologiche e alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto;

atteso che, con riguardo ai lavoratori dipendenti dell'attuale Gestore e in caso di continuità dei rapporti di lavoro, si applica la contrattazione nazionale collettiva di lavoro attualmente in essere, quindi il CCNL Terziario Confesercenti, come individuato dagli atti di gara. E' fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. Per quanto riguarda le nuove assunzioni, si precisa che il settore in argomento non è stato individuato dalla delibera della Giunta provinciale n. 1796/2016, pertanto si ritiene che il contratto più pertinente alla tipologia di servizio svolto nella gestione di un canile comunale sia rappresentato dal CCNL Servizi Ausiliari alle Collettività, alle Aziende e alle Persone, salvo quanto previsto per l'inserimento del lavoratore svantaggiato, come sotto specificato;

rilevato che, con riferimento all'art. 32, comma 3 della L.p. 2/2016, non si ritiene opportuno, vista la specificità del servizio oggetto d'appalto e le mansioni dei lavoratori che devono agire a stretto contatto con cani spesso di grossa taglia e con problematiche comportamentali, obbligare il Gestore all'assunzione di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie indicate dall'articolo 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) visto il numero esiguo di lavoratori stimati per l'espletamento del servizio (n. 3 lavoratori). Si ritiene tuttavia di demandare all'offerta tecnica, secondo le indicazioni dell'offerente, l'inserimento di eventuali lavoratori svantaggiati, da dedicare ad attività amministrative e/o di informazione, quali ad esempio la gestione dello Sportello piccoli animali;

tenuto conto che l'art. 32 della L.p. n. 2/2016 nello specifico al comma 4-septies prevede un'esame con le Organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli imprenditori al fine di individuare gli effetti sulla dimensione e la qualità dell'occupazione derivanti dalle scelte relative ai servizi in appalto ad alta intensità di manodopera. Con nota prot. n. 10844 di data 15 gennaio 2020 sono state convocate le Organizzazioni sindacali e le rappresentanze delle categorie imprenditoriali della gara e in data 21 gennaio 2020 si è tenuto un incontro con un referente di una rappresentanza degli imprenditori invitati in cui sono stati illustrati i contenuti salienti della procedura in oggetto con particolare riferimento alle tematiche riguardanti il personale, sul cui esito è stata redatta una relazione conservata agli atti della procedura;

rilevato che, ai sensi dell'art. 113-bis del Codice dei contratti, il termine di pagamento viene fissato dall'Amministrazione comunale in 50 giorni. Tale termine è giustificato dalle ragioni di seguito indicate: adempimenti legati ad obblighi di legge in materia fiscale, contabile, inventariale, di verifica della regolarità contributiva dei beneficiari e della posizione degli stessi in merito a cartelle esattoriali; sospensione dei pagamenti in determinati periodi dell'anno dovuta alle operazioni di chiusura contabile dell'esercizio finanziario; carenza di liquidità degli Enti erogatori della finanza locale; prolungamento dei tempi di incasso delle entrate comunali dovuti a dilazioni e rateizzazioni degli incassi;

considerato che in conformità a quanto previsto dall'art. 26 della Legge provinciale n. 2/2016 il subappalto è ammesso, previa autorizzazione del Comune di Trento, entro il limite

massimo dell'8% (otto per cento) dell'importo complessivo del contratto e unicamente per le prestazioni relative alla manutenzione ordinaria della struttura e dell'area esterna alla stessa, per le pulizie straordinarie dell'immobile e relative pertinenze, per le disinfestazioni/disinfestazioni e fermo restando che l'appaltatore abbia indicato, all'atto dell'offerta, le singole tipologie di servizio che intende subappaltare. La percentuale predetta si giustifica vista la delicatezza del servizio in oggetto per cui è opportuno che le prestazioni siano svolte dal soggetto affidatario e che siano subappaltabili solo prestazioni che non attengono al nucleo centrale dello stesso (che risultano strettamente connesse le une con le altre e che devono essere svolte coerentemente dal medesimo soggetto anche secondo quanto presentato in offerta tecnica). Oltre a ciò, tale scelta deriva anche per l'esigenza di non parcellizzare organizzativamente l'appalto ai fini sia della corretta gestione amministrativa/contabile del servizio, oltre che di garanzia della sicurezza limitando la contemporanea presenza di più soggetti che intervengano sui diversi aspetti della prestazione, tenuto conto che già si prevede la presenza di volontari oltre al personale dell'appaltatore;

preso atto che in adempimento alle prescrizioni dettate dall'art. 31 della L.p. n. 2/2016 e s.m. e all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ai soggetti offerenti sarà richiesta la presentazione di una cauzione provvisoria pari all'1% dell'importo posto a base di gara (ferme le riduzioni di cui al medesimo art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.), dove per importo a base di gara, a tale esclusivo effetto, si intende l'importo complessivo stanziato per il quinquennio di efficacia del contratto. La percentuale come sopra determinata è adeguata a garantire l'Amministrazione circa la serietà dell'offerta presentata e, nel contempo, vista la tipologia del servizio, contiene l'onere degli operatori partecipanti alla gara in modo tale da limitare la creazione di ostacoli alla massima partecipazione alla gara;

preso atto che, a garanzia della correttezza gestionale e dell'adempimento di tutte le obbligazioni relative allo specifico capitolato, è previsto l'obbligo per l'aggiudicatario di costituire una garanzia per l'esecuzione del contratto come previsto dall'art. 31 della L.p. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m. e dall'art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m., di importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale (ferme le maggiorazioni e le riduzioni di cui al medesimo art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.);

preso atto che, in considerazione di quanto sopra esposto, complessivamente l'importo stimato della spesa per l'affidamento del servizio per il periodo dall'1 ottobre 2020 al 30 settembre 2025, ammonta ad euro 1.000.000,00 (oneri fiscali inclusi), di cui euro annui 200.000,00 (oneri fiscali inclusi). Tali oneri sono da imputare al cap. 948 denominato "Ambiente: contratti di servizio gestione canile" del Centro Gestore 53.03 per gli anni di durata del contratto, in ciascuno dei quali diverrà esigibile la relativa obbligazione: euro 50.000,00 sull'esercizio 2020, euro 200.000,00 su ciascuno degli esercizi dal 2021 al 2024 ed euro 150.000,00 sull'esercizio 2025;

dato atto che la spesa necessaria per l'affidamento a terzi del servizio in questione dovrà essere rideterminata in esito alle risultanze della procedura di gara;

rilevato che, a parziale ristoro delle somme impegnate con il bilancio dall'Amministrazione comunale, sono previste delle specifiche tariffe, stabilite annualmente dalla Giunta Comunale, riguardanti alcuni servizi al cittadino facenti parte del capitolato oggetto di gara e specificatamente:

- la cessione al canile di animali direttamente o attraverso lo sportello piccoli animali;
- il recupero cani vaganti;
- il recupero e smaltimento di animali deceduti su aree pubbliche;

atteso che il competente Servizio propone, infine, nella nota di data 22 gennaio 2020 che, per garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento del servizio, siano inserite nel disciplinare di gara le seguenti clausole:

- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valutata idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
- non aggiudicare il servizio nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e nel caso le offerte economiche siano superiori all'importo di gara;
- nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Solo se poi gli stessi punteggi parziali di prezzo e offerta tecnica saranno anch'essi uguali, si procederà con sorteggio in seduta pubblica;

visto l'elaborato denominato "Capitolato speciale per l'affidamento del servizio sopra

soglia comunitaria di gestione del rifugio per cani del Comune di Trento” datato 22 gennaio 2020 e redatto dal competente Servizio Urbanistica e ambiente che costituisce il progetto di servizio e che contiene le clausole fondamentali destinate a regolare il rapporto negoziale intercorrente fra Amministrazione e operatore economico che si aggiudicherà la gara;

visti gli artt. 74 e seguenti dello Statuto del Comune di Trento ove si dettano i principi fondamentali dell'attività di erogazione e gestione dei servizi pubblici da parte dell'Amministrazione comunale con particolare riguardo agli articoli da 81 a 86 del medesimo Statuto nei quali sono dettate precise regole per la scelta delle modalità organizzative dei servizi pubblici;

rilevato che a norma di quanto previsto dall'art. 8, comma 2 bis, lettera b) del vigente Regolamento dei contratti, la predisposizione del bando di gara costituisce attività esecutiva di competenza della struttura dell'Amministrazione unitamente all'espletamento del procedimento di gara;

richiamata la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo \geq 40.000 euro parte integrante del Piano Esecutivo di Gestione (triennio 2020-2022), come da ultime variazioni approvate, in cui è previsto l'affidamento in oggetto;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 211, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 212, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022 e successive variazioni;

atteso che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione consiliare per l'ambiente, agricoltura, turismo e vivibilità urbana e della Commissione consiliare per la vigilanza, trasparenza, partecipazione, informazione e innovazione;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- la L.p. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m.;
- la L.p. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e la Direttiva 2014/24/UE;
- la Legge 14 agosto 1991 n. 281, la L.p. 28 marzo 2012 n. 4 e il relativo Regolamento di attuazione;
- la nota del Servizio Urbanistica e ambiente di data 22 gennaio 2020;

ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera g) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. (Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto

Adige) e degli art. 8, comma 2-bis lettera b) e art. 76, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di affidare a terzi il servizio di gestione del Rifugio per cani del Comune di Trento;
2. di stabilire che l'affidamento sopra indicato avrà durata di cinque anni a decorrere dal 1.10.2020 (ovvero dalla data di consegna della struttura se consegnata in via d'urgenza in pendenza di contratto), fermo restando che, nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, l'Amministrazione comunale può richiedere, tramite PEC, l'avvio anticipato del servizio nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. e dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e con la previsione che su richiesta dell'Amministrazione comunale e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità nell'erogazione del servizio nelle more dello svolgimento della successiva gara, l'affidatario è tenuto all'erogazione del servizio fino al massimo di un ulteriore anno, alle medesime condizioni previste nel contratto originario;
3. di approvare il progetto di servizio costituito dall'elaborato denominato "Capitolato speciale per l'affidamento del servizio sopra soglia comunitaria di gestione del rifugio per cani del Comune di Trento" datato 22 gennaio 2020 e redatto dal competente Servizio Urbanistica e ambiente, Allegato n. 1 nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
4. di autorizzare l'indizione di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. per l'individuazione del soggetto cui affidare il servizio in gara da svolgersi secondo le modalità di cui al presente atto e ai suoi Allegati e individuando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata secondo quanto descritto nel presente atto e relativi allegati;
5. di dare atto che le competenti strutture dell'Amministrazione comunale provvederanno alla predisposizione del bando di gara e all'espletamento della procedura di gara per la scelta del soggetto cui affidare il servizio oggetto della procedura di gara;
6. di prenotare la spesa complessiva per l'affidamento del servizio di gestione del Rifugio per cani del Comune di Trento dall'1.10.2020 al 30.09.2025 per un importo presunto complessivo quinquennale pari ad euro 1.000.000,00 (oneri fiscali inclusi), di cui euro annui 200.000,00 (oneri fiscali inclusi). Tali oneri sono da imputare al cap. 948 denominato "Ambiente: contratti di servizio gestione canile" del Centro Gestore 53.03 per gli anni di durata del contratto, in ciascuno dei quali diverrà esigibile la relativa obbligazione: euro 50.000,00 sull'esercizio 2020, euro 200.000,00 su ciascuno degli esercizi dal 2021 al 2024 ed euro 150.000,00 sull'esercizio 2025;
7. di dare atto che i riferimenti sopra indicati si intendono al capitolo del P.E.G. 2020-2022 che presenta la necessaria disponibilità ed ai capitoli di P.E.G. futuri per gli anni 2023, 2024, 2025;
8. di dare atto che il Dirigente competente provvederà agli adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara e all'esatta imputazione a bilancio della spesa conseguente alla sua rideterminazione sulla base delle risultanze del procedimento di gara;
9. di subordinare il perfezionamento dei rapporti relativi a ciascuno dei lotti in gara alla stipulazione dei contratti, dando atto che ai sensi dell'art. 14, comma 1 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
10. di indicare quale RUP e quale Responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, lettera g) del Regolamento per la disciplina dei contratti, il Dirigente del Progetto Revisione del P.R.G. in sostituzione del Dirigente del Servizio Urbanistica e ambiente come da atto della Direzione Generale prot. n. 248769/2019;
11. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla stipulazione del contratto, nella forma di atto pubblico, il predetto Dirigente;
12. di fronteggiare la spesa con i mezzi indicati nel prospetto dati finanziari.

Allegati parte integrante:
- Allegato n. 1.

IL SEGRETARIO
f.to Paternoster

IL PRESIDENTE
f.to Panetta

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - ART. 76 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNE DI TRENTO - AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL RIFUGIO PER CANI DEL COMUNE DI TRENTO - INDIZIONE GARA - SPESA COMPLESSIVA QUINQUENNALE EURO 819.672,00 (AL NETTO DEGLI ONERI FISCALI).

Votazione palese

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 34

Favorevoli: n. 30 i Consiglieri Andreatta, Biasioli, Bosetti, Bozzarelli, Brugnara, Bungaro, Calza, Carlin, Coradello, Festini Brosa, Franzoia, Gilmozzi, Giuliani, Guastamacchia, Lombardo, Maestranzi, Merler, Panetta, Pattini, Postal, Robol, Salizzoni, Scalfi, Serra, Stanchina, Tomasi, Uez, Zalla, Zanetti, Zannini

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 4 i Consiglieri Bridi, Ianes, Maschio, Santini

Trento, addì 11.02.2020

il Vicesegretario generale reggente
Dott. Paternoster Fabrizio
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio n. 14 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - ART. 76 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNE DI TRENTO - AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL RIFUGIO PER CANI DEL COMUNE DI TRENTO - INDIZIONE GARA - SPESA COMPLESSIVA QUINQUENNALE EURO 819.672,00 (AL NETTO DEGLI ONERI FISCALI).

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 4 febbraio 2020

Area Tecnica e del territorio
Il Dirigente
arch. Ennio Dandrea
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio. 14 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - ART. 76 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNE DI TRENTO - AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL RIFUGIO PER CANI DEL COMUNE DI TRENTO - INDIZIONE GARA - SPESA COMPLESSIVA QUINQUENNALE EURO 819.672,00 (AL NETTO DEGLI ONERI FISCALI).

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Si attesta altresì, che il relativo impegno/accertamento viene annotato come indicato nel sottostante prospetto dati finanziari:

E / S	Tipologia	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest.	Res	Opera	Importo	Tipo Finanz.	Impegno/ Accert.
U	P	2020	09021.03.00948	U.1.03.02.15 .011	5303			50.000,00	"	62923 (5812910)
U	P	2021	09021.03.00948	U.1.03.02.15 .011	5303			200.000,0 0	"	62924 (5812912)
U	P	2022	09021.03.00948	U.1.03.02.15 .011	5303			200.000,0 0	"	62925 (5812913)

Servizio Risorse finanziarie
Il Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 04.02.2020